

REGOLAMENTO DI VENDITA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI DI È ORO S.R.L.

PREMESSE

- (A) È Oro S.r.l., con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C (“È Oro”) è società attiva nel settore della vendita al dettaglio di gioielli e preziosi attraverso (i) i 29 punti di vendita gestiti direttamente da È Oro (i “**Punti di Vendita**”), di cui all’[Allegato A1](#); (ii) i 30 punti di vendita situati all’interno dei punti di vendita a marchio “Mercatone Uno” (i “**Corner È Oro**”), di cui all’[Allegato A2](#), gestiti dalla società M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria attraverso un contratto di affiliazione commerciale con È Oro (il “**Contratto di Franchising**”), (iii) il ramo d’azienda avente ad oggetto la sede amministrativa di Imola (la “**Sede Amministrativa**”).
- (B) È Oro è licenziataria del marchio “È Oro”, come indicato in [Allegato B](#) (il “**Marchio**”) e del dominio internet “www.eorogioielli.it” (il “**Dominio**”) ai sensi del contratto di licenza stipulato con Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“**Mercatone Uno Services**”), con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C, proprietaria del Marchio È Oro (“**Contratto di Licenza**”).
- (C) Il perimetro di vendita (il “**Perimetro di Vendita**”) è costituito da: (i) i Punti di Vendita; (ii) il Contratto di Franchising; (iii) la Sede Amministrativa; (iv) il Contratto di Licenza. Il Perimetro di Vendita non comprende i debiti sorti anteriormente alla data di cessione, salve le eccezioni qui indicate. L’elenco delle poste contabili e dei rapporti giuridici costituenti il Perimetro di Vendita è qui accluso sub [Allegato C](#).
- (D) Alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento al Perimetro di Vendita È Oro impiega complessivamente n. 142 lavoratori subordinati (i “**Dipendenti**”).
- (E) Con decreto del 7 aprile 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’ammissione di Mercatone Uno Services - unitamente a M. Estate S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Finance S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Logistics S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, M. Uno Trading S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (insieme a Mercatone Uno Services, le “**Società del Gruppo**”) - alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (nel seguito anche solo il “**D.L. 347/2003**”), convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (la “**L. 39/2004**” o la “**Legge Marzano**”) ed ha, contestualmente, nominato quali Commissari Straordinari di Mercatone Uno Services l’avvocato Stefano Coen, il dott. Ermanno Sgaravato e il professor dott. Vincenzo Tassinari (i “**Commissari**”).
- (F) In data 14 gennaio 2016, il Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il programma delle Società del Gruppo predisposto dai Commissari secondo l’indirizzo di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il “**Programma**”), il quale prevede, *inter alia*, la cessione dell’azienda di È Oro.
- (G) Il presente regolamento avente ad oggetto il processo di vendita del Perimetro di Vendita (il “**Regolamento**”) è pubblicato sul sito internet delle Società del Gruppo (www.mercatoneunoamministrazionestraordinaria.it) (il “**Sito Internet**”) e per estratto su “*Il Sole 24 Ore*”, “*Il Corriere della Sera*” e “*La Repubblica*”.
- (H) Sul Sito Internet sono pubblicati altresì il regolamento di *due diligence* (il “**Regolamento di Due Diligence**”) e l’accordo di riservatezza (l’“**Accordo di Riservatezza**”) entrambi da sottoscrivere da parte dei soggetti interessati a presentare Offerte Vincolanti, come definite nell’[Articolo 1.1](#) che segue.

- (l) A seguito della pubblicazione dell'estratto del Regolamento, È Oro intende dar corso al processo di vendita del Perimetro di Vendita secondo le modalità, i termini e le condizioni descritti nel presente Regolamento. In particolare, il presente Regolamento regola: (i) le modalità attraverso le quali i soggetti interessati all'acquisto del Perimetro di Vendita (i "**Soggetti Interessati**") potranno acquisire informazioni sullo stesso; (ii) le condizioni cui dovranno attenersi i Soggetti Interessati nella presentazione delle Offerte Vincolanti per l'acquisto del Perimetro di Vendita; (iii) i criteri che verranno adottati per la scelta del cessionario del Perimetro di Vendita; (iv) le modalità di stipula del contratto preliminare di cessione delle attività che compongono il Perimetro di Vendita (il "**Contratto di Cessione**") e i contenuti inderogabili di questo ultimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

È Oro

INVITA

tutti i Soggetti Interessati a formalizzare le proprie offerte irrevocabili vincolanti per l'acquisto del Perimetro di Vendita secondo le modalità e la tempistica qui di seguito descritte.

1. Accesso alla procedura di vendita

- 1.1 Richiesta di Accesso alla procedura di vendita. Potranno presentare un'offerta vincolante per l'acquisto del Perimetro di Vendita in conformità al presente Regolamento (l'"**Offerta Vincolante**") i Soggetti Interessati che avranno effettuato una richiesta di accesso alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* (la "**Richiesta di Accesso**") via *e-mail* con originale a seguire per raccomandata A/R all'indirizzo:

È Oro S.r.l.

c/o

Avv. Giorgio Mariani

E-mail: giorgio.mariani@milano.pecavvocati.it

- 1.2 Lingua e sottoscrizione delle Richieste di Accesso. Le Richieste di Accesso potranno essere predisposte esclusivamente in lingua italiana o inglese ed i relativi allegati dovranno essere tradotti in lingua italiana o inglese. Le Richieste di Accesso dovranno essere sottoscritte da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri di firma di cui dovrà essere fornita evidenza in allegato alla Richiesta di Accesso.
- 1.3 Contenuti delle Richieste di Accesso. La Richiesta di Accesso dovrà contenere la documentazione di cui in [Allegato 1.3](#).
- 1.4 Incompletezza, non conformità e inammissibilità delle Richieste di Accesso. In caso di Richieste di Accesso incomplete o non conformi, È Oro potrà consentire l'accesso indicando un termine congruo per fornire le opportune integrazioni. È Oro si riserva di non ammettere Richieste di Accesso da parte di Soggetti Interessati che presentino una delle cause di inammissibilità di cui in [Allegato 1.4](#) ("**Cause di Inammissibilità**").

2. Attività di due diligence

- 2.1 Modalità di svolgimento dell'attività di due diligence. L'attività di *due diligence* dei Soggetti Interessati dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento di *Due Diligence* e dell'Accordo di Riservatezza.

- 2.2 Data Room e accessi. Sarà consentito ai Soggetti Interessati lo svolgimento delle attività di *due diligence* mediante (i) accesso alla *data room* virtuale ove saranno resi disponibili informazioni e documenti concernenti il Perimetro di Vendita, tra cui la bozza standard del Contratto di Cessione, (la “**Data Room**”), (ii) accesso fisico presso i siti ove l’attività viene svolta e (iii) incontri con il *management*.
- 2.3 Poteri di È Oro. È Oro si riserva di negare, sospendere o revocare in ogni momento l’accesso alla procedura di vendita e all’attività di *due diligence* ai Soggetti Interessati qualora emergano elementi: (i) che denotino la sussistenza di qualsiasi delle Cause di Inammissibilità, oppure (ii) che denotino intenzioni diverse dall’acquisizione del Perimetro di Vendita.
3. **Termini principali di cessione del Perimetro di Vendita**
- 3.1 Termini principali di cessione. La cessione del Perimetro di Vendita sarà soggetta ai seguenti principali termini e condizioni, ai quali ciascuno dei Soggetti Interessati che presenterà un’Offerta Vincolante (l’“**Offerente**”) dovrà attenersi.
- 3.2 Esclusioni dal Perimetro di Vendita. Il Perimetro di Vendita non comprende:
- (A) i debiti di È Oro sorti anteriormente alla data di esecuzione del Contratto di Cessione (la “**Data di Efficacia**”), diversi dai debiti indicati in [Allegato C](#);
 - (B) le disponibilità liquide e i crediti di È Oro, diversi dai crediti indicati in [Allegato C](#);
 - (C) gli altri cespiti estranei al Perimetro di Vendita o in ogni caso non inerenti ai Punti di Vendita.
- 3.3 Prezzo Offerto. Il prezzo in Euro offerto per il Perimetro di Vendita, nel calcolo del quale l’Offerente dovrà tenere in considerazione ogni termine e condizione previsto dal presente Regolamento e dal Contratto di Cessione (il “**Prezzo Offerto**”) dovrà essere formulato tenendo conto del prezzo di riferimento per il Perimetro di Vendita indicato in [Allegato 3.3](#) (il “**Prezzo di Riferimento**”), fermo restando che:
- (A) il Prezzo di Riferimento costituisce un parametro di valutazione, non vincolante, della congruità dell’Offerta Vincolante.
 - (B) ai fini del presente Regolamento, per Prezzo Offerto si intende il prezzo offerto in sede di Offerta Vincolante ovvero, qualora di importo superiore, il prezzo offerto in sede di Offerta Vincente di cui all’[Articolo 6.3](#);
 - (C) il Prezzo Offerto sarà aggiustato in base alle variazioni intercorse nel magazzino tra la Data di Riferimento e la Data di Efficacia sulla scorta di un inventario fisico che verrà svolto in contraddittorio.
- 3.4 Consultazione sindacale. L’efficacia del Contratto di Cessione è subordinata all’espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/1990.
- 3.5 Newco. Fermo restando il divieto di presentare Richieste di Accesso o Offerte Vincolanti per persona da nominare, l’Offerente avrà facoltà di costituire appositamente, entro la Data di Efficacia, una società di capitali di diritto italiano, anche unipersonale, che in caso di aggiudicazione si renderà acquirente del Perimetro di Vendita (la “**Newco**”). Si applicheranno in tal caso le seguenti previsioni:

- (A) la Newco dovrà essere una società di nuova costituzione e dovrà essere costituita entro la Data di Efficacia;
- (B) il Soggetto Interessato che ha designato la Newco dovrà mantenerne il controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. fino a quando non sia scaduta o non sia stata adempiuta l'ultima delle obbligazioni previste dal Contratto di Cessione;
- (C) la riserva di nomina della Newco quale acquirente del Perimetro di Vendita dovrà essere espressa nel Contratto di Cessione.

3.6 Impegno all'acquisto del Marchio e del Dominio. Il Contratto di Cessione prevedrà l'impegno dell'Offerente a presentare alla Data di Efficacia un'offerta irrevocabile per l'acquisto del Marchio e del Dominio di proprietà di Mercatone Uno Services, versandone contestualmente il prezzo. La vendita sarà subordinata all'autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

3.7 Termini e condizioni legali di cessione. Altri termini e condizioni legali di cessione del Perimetro di Vendita sono contenuti nell'[Allegato 3.7](#).

4. Modalità, termini e condizioni per la presentazione di Offerte Vincolanti

4.1 Termine Finale. Le Offerte Vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, in formato cartaceo entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno **6 marzo 2017** (il "**Termine Finale**") presso lo studio del Notaio Angelo Busani, in Via Santa Maria Fulcorina, 2, 20123 Milano (il "**Notaio**").

4.2 Modalità di presentazione delle Offerte Vincolanti. Le Offerte Vincolanti dovranno:

- (A) pervenire dai Soggetti Ammessi in nome e per conto proprio. Le Offerte Vincolanti non potranno essere presentate "per persona da nominare", salva la facoltà di cui all'[Articolo 3.5](#) in relazione alla possibilità di designare la Newco;
- (B) essere contenute, a pena di esclusione, in un separato apposito plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante, all'esterno, la denominazione sociale dell'Offerente, nonché il riferimento "Riservata - Offerta Vincolante processo di vendita È Oro";
- (C) essere consegnate mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente. Verrà rilasciata all'Offerente apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Il recapito di ciascuna Offerta Vincolante rimane ad esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di È Oro ove, per qualunque motivo, qualsivoglia plico non pervenga entro il Termine Finale all'indirizzo di destinazione.

5. Contenuto delle Offerte Vincolanti

5.1 Contenuto delle Offerte Vincolanti. Le Offerte Vincolanti dovranno essere espressamente dichiarate vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 120 giorni di calendario dalla scadenza del Termine Finale e dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso - con autentica notarile, se del caso in conformità alle convenzioni internazionali - dal rappresentante dell'Offerente munito dei necessari poteri di firma. I relativi allegati (di cui *infra*) dovranno essere siglati in ogni pagina. Le Offerte Vincolanti dovranno contenere un indice completo del proprio contenuto e, in ogni caso, dovranno contenere:

- (A) il Prezzo Offerto per il Perimetro dell'Offerta;
- (B) una dichiarazione di un primario istituto bancario attestante la capacità finanziaria/solvibilità dell'Offerente. Ove applicabile, È Oro si riserva di richiedere analoghe dichiarazioni con riferimento agli eventuali soci della Newco;
- (C) in relazione all'obbligo di versare la penale di cui all'**Articolo (A)3** dell'**Allegato 5.1(F)** (la "**Penale**"), a scelta dell'Offerente:
- (1) ricevuta bancaria attestante il versamento in favore di È Oro del 10% del Prezzo Offerto, a titolo di deposito cauzionale e a valere anche quale caparra sul Prezzo Offerto, sul conto corrente di È Oro indicato in Data Room, fermo restando che le relative modalità di escussione saranno disciplinate dalle previsioni della Garanzia dell'Offerta Vincolante, come di seguito definita, *mutatis mutandis*; ovvero
 - (2) garanzia autonoma a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario con stabile organizzazione in Italia, valida ed efficace per un periodo di 6 mesi dalla data di presentazione dell'Offerta Vincolante contenente l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'importo pari al 10% del Prezzo Offerto, a titolo di garanzia di pagamento della detta Penale e a valere anche quale garanzia di pagamento della caparra sul prezzo di cui al punto (1) che precede;
- (D) l'impegno a consegnare, nel termine di cui all'**Articolo 7.2**, una garanzia autonoma a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario con stabile organizzazione in Italia, valida ed efficace per 9 mesi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'**Articolo 7.1**, contenente l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, una somma pari a: (i) il saldo del Prezzo Offerto, al netto della caparra di cui all'**Articolo 5.1(C)(1)** che precede e (ii) l'importo dell'Aggiustamento Prezzo, se positivo, sino a concorrenza della somma massima pari al 15% del Prezzo Offerto, (la "**Garanzia dell'Offerta Vincolante**");
- (E) l'impegno dell'Offerente ad acquistare il Marchio e il Dominio da Mercatone Uno Services a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla cessione del Marchio ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- (F) gli impegni, informazioni e documenti previsti dall'**Allegato 5.1(F)**.
- 5.2 **Foro competente e lingua.** Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti dichiarate come soggette ad un foro diverso da quello esclusivo di Bologna ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana o inglese.
6. **Valutazione delle Offerte Vincolanti**
- 6.1 **Apertura Offerte Vincolanti.** Decorso il Termine Finale, È Oro (ovvero i soggetti dalla stessa delegati) procederà con l'assistenza del Notaio all'apertura delle Offerte Vincolanti ricevute.
- 6.2 **Offerte Migliorative.** Qualora È Oro riceva solo Offerte Vincolanti con un Prezzo Offerto uguale o inferiore al Prezzo di Riferimento, È Oro potrà invitare gli Offerenti a presentare offerte migliorative (le "**Offerte Migliorative**").

- 6.3 Offerta Vincente. A seguito del raffronto fra le Offerte Vincolanti, incluse le eventuali Offerte Migliorative, sarà considerata quale offerta vincente l'Offerta Vincolante, ovvero l'eventuale Offerta Migliorativa, che preveda il prezzo maggiore (l'"**Offerta Vincente**").
7. **Aggiudicazione della Gara – Stipula ed Esecuzione del Contratto di Cessione**
- 7.1 Comunicazione di Aggiudicazione della gara. Successivamente alle attività di cui all'**Articolo 6** del presente Regolamento, È Oro invierà la comunicazione di aggiudicazione all'Offerente che avrà presentato l'Offerta Vincente (l'"**Aggiudicatario**"). Tale comunicazione di aggiudicazione conterrà:
- (A) l'accettazione dell'Offerta Vincente da parte di È Oro e l'aggiudicazione in favore dell'Aggiudicatario ai sensi del Regolamento;
 - (B) l'invito ad avviare congiuntamente le consultazioni sindacali di cui all'art. 47, l. 428/1990;
 - (C) la richiesta di consegnare la Garanzia dell'Offerta Vincolante.
- 7.2 Efficacia dell'aggiudicazione. L'aggiudicazione sarà efficace dalla consegna della Garanzia dell'Offerta Vincolante che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione. In caso di mancata consegna della Garanzia dell'Offerta Vincolante nel termine indicato, È Oro avrà facoltà, ma non l'obbligo, di revocare l'aggiudicazione, dovendosi considerare la condizione della consegna come apposta solo nell'interesse di È Oro e quindi rinunciabile da quest'ultima in ogni momento. Rimane fermo il diritto di È Oro ad incassare la Penale e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno (ivi compresi i costi di gestione, locazione e affitto sostenuti in considerazione dell'aggiudicazione).
- 7.3 A seguito dell'aggiudicazione e della consegna della Garanzia dell'Offerta Vincolante, È Oro provvederà a dare tempestiva comunicazione a tutti gli Offerenti del risultato della selezione.
- 7.4 Comunicazione della stipula Contratto di Cessione. È Oro comunicherà quindi all'Aggiudicatario luogo, data e ora per la stipula del Contratto di Cessione (c.d. *signing*); la stipula del Contratto di Cessione dovrà avvenire entro 15 giorni di calendario dall'aggiudicazione, salvo sia diversamente stabilito da È Oro. Alla stipula del Contratto di Cessione, l'Aggiudicatario verserà a È Oro il 40% del Prezzo Offerto a titolo di caparra (al netto della caparra del 10% già versata ai sensi dell'**Articolo 5.1(C)(1)**), mediante bonifico sul conto corrente di È Oro che verrà comunicato in Data Room, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla data di stipula.
- 7.5 Comunicazione dell'esecuzione del Contratto di Cessione. È Oro comunicherà all'Aggiudicatario luogo, data e ora per l'esecuzione del Contratto di Cessione avanti al Notaio (c.d. *closing*).
- 7.6 Attività alla Data di Efficacia. Alla Data di Efficacia, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:
- (A) versamento del saldo del Prezzo Offerto da parte dell'Aggiudicatario del Perimetro dell'Offerta in un'unica soluzione, mediante bonifico sul conto corrente di È Oro che verrà comunicato in Data Room, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Efficacia;
 - (B) stipulazione dell'atto di compravendita avanti il Notaio da parte di È Oro e

dell'Aggiudicatario in forma di atto pubblico;

- (C) compimento di tutti gli eventuali ulteriori adempimenti di legge e di contratto relativi al trasferimento del Perimetro dell'Offerta.

7.7 Spese relative al Contratto di Cessione. Ogni spesa, onere (anche fiscale) e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed all'adempimento del Contratto di Cessione ed atti ad essi conseguenti o collegati, ivi compresi gli onorari del Notaio, sarà a carico dell'Aggiudicatario.

7.8 Inadempimento all'obbligo di stipulare o eseguire il Contratto di Cessione. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda inadempiente all'obbligo di stipulare e/o eseguire il Contratto di Cessione e/o gli atti di compravendita ad esso conseguenti, È Oro avrà la facoltà di: (i) revocare l'aggiudicazione e di considerare quale Aggiudicatario l'Offerente nella graduatoria che ha totalizzato il secondo miglior punteggio, salvo il diritto ad incassare le penali sopra previste ed il diritto al risarcimento del maggior danno (ivi compresi i costi di gestione, locazione e affitto sostenuti in considerazione dell'aggiudicazione) e ferma la possibilità per È Oro di escutere le garanzie bancarie nei confronti dell'Aggiudicatario revocato; e/o (ii) esperire una nuova gara.

7.9 Restituzione caparra o garanzia bancaria. È Oro restituirà agli Offerenti diversi dall'Aggiudicatario la caparra o la garanzia bancaria, quale sia il caso, consegnata ai sensi dell'**Articolo 5.1(C)** entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all'**Articolo 7.3**.

8. Disposizioni generali

8.1 Salvo ove altrimenti previsto nel presente Regolamento, qualsiasi invio di comunicazioni, documenti o richieste di chiarimenti da parte dei Soggetti Interessati o degli Offerenti a È Oro in relazione al presente Regolamento dovrà essere effettuato per raccomandata A.R., anticipata via posta elettronica, entro e non oltre il termine delle ore 18.00 del quinto giorno di calendario (incluso) antecedente il giorno del Termine Finale, al seguente indirizzo:

È Oro S.r.l.

c/o

Avv. Giorgio Mariani

E-mail: giorgio.mariani@milano.pecavvocati.it

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato. Le risposte ai chiarimenti saranno rese a mezzo e-mail, in forma anonima. Le risposte costituiranno parte integrante del presente Regolamento e saranno vincolanti per tutti i Soggetti Interessati.

8.2 Qualsiasi comunicazione da parte di È Oro ai Soggetti Interessati o agli Offerenti verrà effettuata per fax o e-mail ai relativi rappresentanti.

8.3 La pubblicazione del presente Regolamento così come la ricezione delle Offerte Vincolanti o delle Offerte Migliorative ai termini e alle condizioni previste dallo stesso non comportano per È Oro alcun obbligo o impegno di vendita del Perimetro di Vendita nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte di È Oro. In particolare, E' Oro si riserva la facoltà di non accettare alcuna Offerta Vincolante ovvero alcuna Offerta Migliorativa, ancorché qualificabile come Offerta Vincente, qualora non ritenuta soddisfacente, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti di E' Oro alcuna pretesa a titolo di risarcimento

del danno o di indennizzo. Inoltre, sino alla stipula del Contratto di Cessione, È Oro si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o annullare la procedura di vendita o modificarne i termini e le condizioni, ovvero di modificare e/o integrare il presente Regolamento e/o gli allegati dello stesso, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti di È Oro alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

- 8.4 È Oro si riserva di precisare o modificare la composizione del Perimetro di Vendita. Qualunque modifica dovesse essere apportata di È Oro al Perimetro di Vendita o comunque al presente Regolamento verrà comunicata sul Sito Internet e in Data Room pubblicando la nuova versione del Regolamento e/o la nuova composizione del Perimetro di Vendita.
- 8.5 I consulenti finanziari, i consulenti legali e gli altri consulenti di È Oro non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Regolamento, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore di È Oro per il processo di cessione del Perimetro di Vendita. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, Cod. Civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
- 8.6 È Oro, gli amministratori e i dipendenti ed i consulenti di È Oro non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita nel contesto della procedura di vendita.
- 8.7 I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti per la partecipazione alla procedura di vendita rimarranno a loro esclusivo carico.
- 8.8 Il presente Regolamento non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.
- 8.9 Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Titolare del trattamento sarà È Oro, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 8.10 I termini contenuti nel presente Regolamento devono considerarsi perentori. L'espressione "giorni lavorativi" utilizzata nel presente Regolamento indica i giorni di calendario in cui gli sportelli bancari sono aperti al pubblico sulla piazza di Milano, con esclusione dei sabati e delle domeniche.
- 8.11 La lingua ufficiale del presente Regolamento è la lingua italiana. Il testo del presente Regolamento in lingua italiana prevale su qualsiasi altro testo ovunque pubblicato in qualsiasi lingua straniera.
- 8.12 Il presente Regolamento e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Regolamento, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Imola, 2 febbraio 2017

È Oro S.r.l.

I legali rappresentanti

Davide Biagini

Stefano Di Mattia

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento

(Nome dell'Offerente)

(Data della sottoscrizione)

(Qualifica del legale rappresentante)

L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del Cod. Civ., dichiara, per quanto occorrer possa, di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Regolamento:

2.1; 2.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 5.1; 7.2; 7.4; 7.7; 7.8; 8.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.11; 8.12; Allegato 3.7, Lettera (A), (B), (C), (E) e (F).

(Nome dell'Offerente)

(Data della sottoscrizione)

(Qualifica del legale rappresentante)

Elenco allegati

<u>ALLEGATO A1</u>	Punti di Vendita
<u>ALLEGATO A2</u>	Corner È Oro
<u>ALLEGATO B</u>	Marchio
<u>ALLEGATO C</u>	Poste contabili comprese nel Perimetro di Vendita
<u>ALLEGATO 1.3</u>	Documentazione della Richiesta di Accesso
<u>ALLEGATO 1.4</u>	Cause di inammissibilità delle Richieste di Accesso
<u>ALLEGATO 3.3</u>	Prezzo di Riferimento per cessione Perimetro di Vendita e Aggiustamento Prezzo
<u>ALLEGATO 3.7</u>	Termini e condizioni legali di cessione
<u>ALLEGATO 5.1 (F)</u>	Contenuto dell'Offerta Vincolante

ALLEGATO A1**Punti di Vendita**

<i>Nr.</i>	<i>Provincia</i>	<i>Località</i>
1.	Asti	Nizza Monferrato
2.	Bari	Molfetta
3.	Bergamo	Bergamo
4.	Brescia	Gavardo
5.	Brescia	Mazzano
6.	Brescia	Orzinuovi
7.	Cagliari	Cagliari
8.	Como	Vertemate con Minoprio
9.	Cuneo	Cuneo
10.	Gorizia	Villesse
11.	Lodi	S. Rocco al Porto
12.	Mantova	Curtatone
13.	Milano	Bellinzago Lombardo
14.	Milano	Cesano Boscone
15.	Milano	San Giuliano Milanese
16.	Milano	Sesto S. Giovanni
17.	Modena	Baggiovara
18.	Monza Brianza	Giussano
19.	Monza Brianza	Villasanta
20.	Padova	Campo Sampiero
21.	Pavia	Vigevano
22.	Reggio Emilia	Reggio Emilia
23.	Sassari	Olbia
24.	Teramo	Teramo
25.	Torino	Beinasco
26.	Trento	Rovereto
27.	Udine	Gemona
28.	Varese	Somma Lombardo
29.	Venezia	Mestre

ALLEGATO A2**Corner È Oro**

<i>Nr.</i>	<i>Provincia</i>	<i>Località</i>
1.	Bari	Terlizzi
2.	Bologna	Bologna Navile
3.	Brescia	Castegnato
4.	Cremona	Madignano
5.	Ferrara	Ferrara
6.	Forlì	Bertinoro
7.	Gorizia	Monfalcone
8.	Lecce	Matino
9.	Lecce	S.Cesario di Lecce
10.	Lodi	Pieve Fassiraga
11.	Lucca	Altopascio
12.	Lucca	Lucca
13.	Macerata	Civitanova Marche
14.	Milano	Cesano Maderno
15.	Milano	Legnano
16.	Modena	Castelfranco Emilia
17.	Novara	Caltignaga
18.	Padova	Noventa Padovana
19.	Parma	Parma
20.	Pesaro - Urbino	Pesaro
21.	Piacenza	Rottofreno
22.	Ravenna	Russi
23.	Reggio emilia	Rubiera
24.	Rovigo	Occhiobello
25.	Siena	Colle val d'Elsa
26.	Teramo	Scerne di Pineto
27.	Trento	S.Michele all'Adige
28.	Treviso	Castelfranco Veneto
29.	Verona	Legnago
30.	Viterbo	Monterosi

ALLEGATO B**Marchio**

<i>Richiesta e Stato di registrazione</i>	<i>Data di scadenza</i>	<i>Marchio</i>	<i>Categoria</i>
005057336 UE	04/05/2026	E' ORO	14

ALLEGATO C

Poste contabili comprese nel Perimetro di Vendita

PUNTI DI VENDITA

Attività

- (A) Avviamento (incluse le licenze commerciali)
- (B) Immobilizzazioni materiali
- (C) Rimanenze presso ciascun Punto di Vendita e presso la Sede Amministrativa
- (D) Crediti commerciali nei confronti di locatori per depositi cauzionali
- (E) Partecipazioni in consorzi relativi a centri commerciali
- (F) Ratei e risconti attivi

Passività

- (G) Debiti per anticipi da clienti
- (H) Trattamento di fine rapporto
- (I) Ratei e risconti passivi

Rapporti contrattuali

- (J) Contratto di Licenza
- (K) Contratto di Franchising
- (L) Contratti in corso con i clienti
- (M) Contratti in corso con i fornitori
- (N) Contratti in corso con dipendenti
- (O) Contratti di locazione, noleggio e *leasing*
- (P) Obblighi di garanzia di conformità e/o buon funzionamento dei beni venduti da È Oro attraverso i Punti di Vendita
- (Q) Altri contratti inerenti all'esercizio dei complessi aziendali ricompresi nel Perimetro di Vendita

SEDE AMMINISTRATIVA

Attività

- (A) Immobilizzazioni materiali
- (B) Ratei e risconti attivi

Passività

- (C) Trattamento di fine rapporto
- (D) Ratei e risconti passivi

Rapporti contrattuali

- (E) Contratti in corso con i fornitori
- (F) Contratti in corso con dipendenti
- (G) Contratti di locazione, noleggio e *leasing*
- (H) Obblighi di garanzia di conformità e/o buon funzionamento dei beni venduti da È Oro attraverso i Punti di Vendita
- (I) Altri contratti inerenti all'esercizio dei complessi aziendali ricompresi nel Perimetro di Vendita

In ogni caso, il tutto come meglio precisato nel Contratto di Cessione il cui testo *standard* verrà reso disponibile in Data Room.

ALLEGATO 1.3

Documentazione della Richiesta di Accesso

La Richiesta di Accesso dovrà contenere la seguente documentazione:

- (A) una manifestazione di interesse all'acquisto del Perimetro di Vendita;
- (B) l'indicazione dei dati identificativi del Soggetto Interessato che presenta la richiesta;
- (C) copia del Regolamento di *Due Diligence*, datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina, in segno di integrale accettazione, da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge;
- (D) copia dell'Accordo di Riservatezza, datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina in segno di integrale accettazione, da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge;
- (E) lista recante l'indicazione dei nominativi, della posizione (es. dipendente, consulente legale, consulente finanziario ecc.) e dei contatti (indirizzo, postale, numero di telefono, fax ed e-mail) delle persone incaricate di condurre l'attività di *due diligence* e della persona designata come rappresentante del Soggetto Interessato ai fini della *due diligence*;
- (F) copia del Regolamento siglato pagina per pagina e firmato da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge in segno di incondizionata accettazione.

ALLEGATO 1.4

Cause di inammissibilità delle Richieste di Accesso

È Oro si riserva di non ammettere la Richiesta di Accesso:

- (A) che sia presentata da entità giuridiche diverse da società di capitali;
- (B) che sia presentata da: (i) soggetti residenti in paesi extra UE compresi nella c.d. “black list” del d.m. 21 novembre 2001; (ii) società fiduciarie; o (iii) società di consulenza o di intermediazione;
- (C) che sia pervenuta da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, obbligo di ricapitalizzazione, gestione coattiva o situazioni comparabili o nei cui riguardi sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (D) che sia presentata per persona da nominare;
- (E) per la quale non siano chiaramente identificabili i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ove applicabile, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
- (F) che sia presentata da soggetti che si trovano in qualsiasi delle situazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero, in caso di soggetti esteri, in situazioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
- (G) che sia presentata da soggetti assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso di soggetti esteri, a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza.
- (H) che sia presentata da soggetti (i) che abbiano ricoperto la posizione di soci di maggioranza ovvero cariche sociali in società che siano state sottoposte a procedure concorsuali nei 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione di questo Regolamento; (ii) che siano parti correlate dei soggetti di cui al punto (i), o (iii) che siano parti correlate di altri soggetti che hanno presentato Richiesta di Accesso, rinviandosi per la definizione di “parti correlate” alle previsioni dell'allegato 1 del Regolamento CONSOB n. 17221 recante “disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO 3.3

Prezzo di Riferimento per cessione Perimetro di Vendita e Aggiustamento Prezzo

Il Prezzo di Riferimento per la cessione dell'intero Perimetro di Vendita è pari a **Euro 9.800.000,00** (*novemilioniottocentomila*).

Il Prezzo Offerto indicato nell'Offerta Vincente verrà rettificato in base alle variazioni che siano intervenute tra la data di riferimento del 31 dicembre 2016, o altra data indicata da È Oro (la "**Data di Riferimento**"), e la Data di Efficacia in relazione al magazzino di È Oro (l'**Aggiustamento Prezzo**").

Le modalità di calcolo ed i termini di pagamento dell'Aggiustamento Prezzo saranno disciplinati nel Contratto di Cessione, che sarà messo a disposizione dei Soggetti Interessati in Data Room.

ALLEGATO 3.7

Termini e condizioni legali di cessione

- (A) Divulgazione Informazioni Confidenziali. Oltre a quanto già stabilito nell'Accordo di Riservatezza, il Soggetto Interessato sarà ritenuto responsabile e dovrà risarcire ogni e qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato a È Oro – tenendo altresì indenne la stessa da qualsiasi pretesa di terzi in proposito – derivante (i) dalla divulgazione delle Informazioni Confidenziali (come definite nell'Accordo di Riservatezza) a soggetti terzi e (ii) dall'utilizzo delle Informazioni Confidenziali per usi diversi da quelli strettamente necessari alle attività di *due diligence* di cui all'**Articolo 2**, fatti salvi i casi in cui le Informazioni Confidenziali:
- (1) siano già di pubblico dominio o legalmente in possesso dell'Offerente al momento della comunicazione al medesimo, restando inteso che sarà a carico dell'Offerente l'onere di provare che le Informazioni Confidenziali fossero già legalmente in suo possesso o di pubblico dominio prima della suddetta comunicazione;
 - (2) divengano note all'Offerente senza violazione alcuna del presente articolo e/o di qualsivoglia previsione contenuta nell'Accordo di Riservatezza.
- (B) Autorizzazioni. L'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti che siano necessarie per la conclusione o esecuzione del Contratto di Cessione (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative *antitrust* applicabili) sarà esclusivamente a carico e a spese dell'Offerente, il quale sarà tenuto ad adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa *antitrust* applicabile e sopporterà interamente il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse; l'Offerente si assume ogni responsabilità al riguardo e manleva È Oro da qualsivoglia pregiudizio e/o pretesa di terzi derivante dal mancato rispetto dei menzionati obblighi (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai danni connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità per È Oro di procedere alla vendita del Perimetro di Vendita secondo i tempi previsti); l'Offerente si assume in ogni caso l'impegno a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari con la massima sollecitudine. L'Offerente si impegna, in particolare: (i) a presentare a propria cura e spese, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'**Articolo 7.1**, tutte le domande, depositi, notifiche e altri adempimenti richiesti per l'attivazione delle procedure dirette all'ottenimento delle autorizzazioni *antitrust* o di altro genere, ove richiesto dalle normative applicabili; (ii) ad effettuare qualsiasi comunicazione ai sensi di qualsiasi normativa *antitrust* applicabile; e (iii) a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari con la massima sollecitudine.
- (C) Trasferimento dei dipendenti. I dipendenti di È Oro passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Offerente con effetto dalla Data di Efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. e, da tale data, saranno dall'Offerente stesso interamente retribuiti. A partire dalla medesima data, sarà interamente a carico dell'Offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva. A partire dalla Data di Efficacia, quindi, saranno a carico esclusivo dell'Offerente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulle competenze tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l'Offerente si impegna, con espressa liberazione di È Oro. È Oro non sarà ritenuta in alcun modo responsabile e sarà, comunque, manlevata e tenuta indenne dall'Offerente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare da contenziosi sollevati da parte dei dipendenti trasferiti in forza del Contratto di Cessione per fatti o atti successivi alla Data di Efficacia.

- (D) Ulteriori impegni dell'Offerente. L'Offerente si impegna a consentire, per un periodo di due anni dalla Data di Efficacia, e comunque con frequenza e modalità tali da non arrecare pregiudizio per l'attività dell'Offerente:
- (1) che i dipendenti trasferiti prestino collaborazione a È Oro in relazione a possibili controversie pendenti fra È Oro e soggetti terzi e, più in generale, alla gestione di aspetti amministrativi e contabili di È Oro;
 - (2) a È Oro la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, i programmi, i software e gli hardware che gestiscono e trattano i dati contabili e gestionali di È Oro.
- (E) Costi e ricavi. È Oro avrà diritto ai ricavi maturati fino alla Data di Efficacia (inclusa) e dovrà sostenere i costi relativi allo stesso periodo, mentre l'Offerente avrà diritto ai ricavi maturati a partire dalla Data di Efficacia (esclusa) e dovrà sostenere i costi relativi allo stesso periodo. L'attribuzione dei costi e dei ricavi all'uno e all'altro periodo sarà effettuata, sulla base di un Euro per un Euro, secondo il criterio di competenza temporale ed in conformità ai principi contabili previsti nel Contratto di Cessione.
- (F) Imposte e costi. Ogni onere, tassa, imposta e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Perimetro dell'Offerta saranno a carico dell'Offerente, inclusi gli onorari notarili. Nell'ipotesi di stipula del Contratto di Cessione per persona da nominare, l'Offerente si assume il rischio di una doppia imposizione qualora la nomina del terzo avvenga dopo i tre giorni dalla stipulazione dell'atto nel quale vi è la riserva della persona da nominare.

ALLEGATO 5.1 (F)**Contenuto dell'Offerta Vincolante**

- A. Le Offerte Vincolanti dovranno contenere l'espresso impegno dell'Offerente a:
1. acquistare, nei termini previsti dal Contratto di Cessione il Perimetro dell'Offerta;
 2. pagare nei termini stabiliti nel Contratto di Cessione (i) il Prezzo Offerto per il Perimetro dell'Offerta, in un'unica soluzione alla Data di Efficacia, e (ii) l'Aggiustamento Prezzo, come definito in Allegato 3.1(C), se dovuto;
 3. pagare una penale pari al 20% del Prezzo Offerto, salva in ogni caso la facoltà di risarcimento dei maggiori danni, in caso di violazione di qualsivoglia delle seguenti obbligazioni e garanzie:
 - (a) inadempimento all'impegno di sottoscrivere e/o eseguire il Contratto di Cessione e/o gli atti ad esso correlati o conseguenti entro i termini indicati da È Oro;
 - (b) non veridicità (negli aspetti sostanziali) di alcuna delle dichiarazioni e/o delle garanzie dell'Offerente rese ai sensi dell'**Articolo C** del presente allegato;
 - (c) inadempimento di qualsivoglia degli altri impegni prodromici e/o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione e precisamente: (i) consegna della Garanzia dell'Offerta Vincolante, come definita nell'**Articolo 5.1(D)** che segue, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione; (ii) presentazione, a cura e spese dell'Offerente, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione, di tutte le domande, depositi, notifiche e altri adempimenti richiesti per l'attivazione delle procedure dirette all'ottenimento delle autorizzazioni *antitrust* o di altro genere richieste da qualsivoglia autorità competente; e/o (iii) effettuazione, a cura e spese dell'Offerente, delle dovute comunicazioni ai sensi di qualsiasi normativa *antitrust* applicabile; e/o (iv) effettuazione, a cura e spese dell'Offerente e con la massima sollecitudine, di tutti gli adempimenti necessari per il rispetto della normativa *antitrust* applicabile;
 4. se del caso, costituire la Newco che procederà all'acquisizione del Perimetro di Vendita prima della esecuzione del Contratto di Cessione;
 5. richiedere tutte le autorizzazioni (ad esempio *antitrust*), consensi, permessi, nulla osta di autorità competenti, necessarie al perfezionamento ed all'esecuzione della cessione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione;
 6. stipulare ed eseguire il Contratto di Cessione;
- B. Le Offerte Vincolanti dovranno indicare:
1. precise informazioni circa eventuali autorizzazioni amministrative, ivi inclusi eventuali nulla osta da parte delle competenti autorità garanti del rispetto della normativa in tema di concorrenza che si rendessero necessari per legge ai fini di perfezionare l'acquisizione del Perimetro dell'Offerta e i tempi necessari all'ottenimento delle medesime, nonché, laddove applicabile, la lista di informazioni e documenti richiesti dall'Offerente ai fini di adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai fini di qualsivoglia normativa *antitrust* applicabile con riferimento all'operazione in oggetto;
 2. l'espressa garanzia che non ricorrono circostanze tali da impedire il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al precedente **Articolo (A)5** del presente Allegato o che, comunque, possano impedire la cessione del Perimetro dell'Offerta.
- C. Le Offerte Vincolanti dovranno essere corredate da:
1. il presente Regolamento, sottoscritto in ogni sua pagina dall'Offerente, con dichiarazione di accettazione espressa ed incondizionata da parte dell'Offerente delle condizioni del Regolamento stesso, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ.;
 2. il Contratto di Cessione, secondo la bozza standard che verrà resa disponibile in Data Room, sottoscritto in ogni pagina dall'Offerente in segno di accettazione del relativo contenuto;

3. copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al soggetto firmatario dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto dell'Offerente, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da legalizzazione o apostille ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano o in inglese;
4. certificato di vigenza dell'Offerente in data non anteriore al 31 dicembre 2016, rilasciato dal Registro delle Imprese o da organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede, attestante l'insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino, anche indirettamente, uno stato d'insolvenza o la cessazione dell'attività dell'Offerente e, se esistenti, delle sue società controllanti e controllate;
5. copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, ovvero di documenti equivalenti;
6. certificato del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza;
7. dichiarazione dell'Offerente sottoscritta, sotto la propria responsabilità personale, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, attestante: (i) l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 Cod. Civ. ed ex art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ove applicabile, tra l'Offerente ed altri Offerenti partecipanti alla procedura di vendita, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell'ambito della procedura di vendita; (ii) l'indicazione che gli amministratori dell'Offerente nonché il/i socio/soci di riferimento dell'Offerente e gli amministratori di quest'ultimo, siano in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 385/1993 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente;
8. dichiarazione dell'Offerente circa il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'Offerta Vincolante sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente:
 - i. l'Offerente è una società di capitali;
 - ii. l'Offerente non è né residente in uno dei paesi extra UE compresi nella c.d. "blacklist" del d.m. 21 novembre 2011, né è una società fiduciaria o una società di consulenza o intermediazione;
 - iii. l'Offerente non è sottoposto a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, stato di liquidazione, obbligo di ricapitalizzazione gestione coattiva o situazioni comparabili o nei cui riguardi sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - iv. l'Offerente non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, in caso di soggetti esteri, non deve essere stato assoggettato a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
 - v. l'Offerente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero, in caso di soggetto estero, in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello stato di appartenenza.